

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1701

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, CORVINO, CIONI,
LAFORGIA e ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1995

Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti

ONOREVOLI SENATORI. - La realtà italiana nel campo del trapianto di organi è tuttora drammatica. Nella classifica dei Paesi europei, l'Italia è all'ultimo posto con sei donazioni per milione di abitanti. Più in generale, il numero dei trapianti di organi eseguiti nel nostro Paese è il più basso d'Europa. Per quanto concerne il rene, l'organo maggiormente impiegato nei trapianti, viene prelevato solo un quarto della quantità occorrente, mentre la potenzialità di espianti è di gran lunga superiore. Ciò comporta conseguenze gravissime per i pazienti italiani, specie per i meno abbienti, alcuni dei quali riescono a fruire dei trapianti d'organo in altri Paesi, europei e non europei. La pressante richiesta di trapianti da parte di pazienti italiani e di pazienti di altri Paesi europei comporta, come conseguenza, la necessità di seguire una vergognosa prassi: quella di rivolgersi al traffico di organi provenienti dal Sud-America, dall'Italia e dall'Africa.

Noi riteniamo che la preoccupazione che si possano utilizzare organi di persone vive non abbia senso. La legge sull'accertamento della morte approvata dal Parlamento italiano garantisce che nessuna persona viva possa essere sottoposta a trapianti.

Accanto a teorici in buona fede, che vivono fuori dalla realtà e non conoscono i bisogni della gente, specie di quella più emarginata e sofferente, esistono organizzazioni a delinquere, con referenti in Italia, che avviano all'estero, per trapianti di organi a pagamento, i pazienti italiani che hanno grandi disponibilità finanziarie, ma che si trovano nella difficoltà di ottenere organi da cadaveri in Italia. Notizie accreditate di stampa riferiscono che molto spesso i pazienti italiani vengono inseriti illegalmente in un traffico di organi da donatori vivi (Brasile, Colombia), cosa che la stessa Chiesa ha condannato come la peggiore

forma di criminalità organizzata alimentata da un cinismo disumano.

Accanto ad una insufficiente disciplina della manifestazione di volontà, vi è, però, anche una inadeguata organizzazione degli espianti, che trova la sua causa nella mancanza di una struttura di coordinamento nazionale dei trapianti e della irrazionale distribuzione dei centri di trapianto sul territorio nazionale, oltre che nella assenza di una cultura del trapianto. A ciò si aggiunga la insufficienza dei servizi di rianimazione e dei servizi di emergenza.

Gli obiettivi che con il presente disegno di legge ci proponiamo di raggiungere sono diretti: a diffondere sempre di più la cultura della donazione, che è alla base della diffusione dei trapianti; a facilitare l'espianto, la cui pratica incontra molte difficoltà per ragioni legislative e organizzative; ad intensificare le operazioni di trapianto.

Per quanto riguarda l'espianto, attualmente esso viene eseguito solo nei centri di trapianto, e questo va bene quando si tratta di prelevare gli organi da viventi (reni), mentre presenta aspetti negativi nei casi di prelievo da cadaveri. Oggi, per quanto concerne l'espianto, occorre che una *équipe* di trapiantisti specializzati si rechi a prelevare gli organi dal cadavere, oppure che il moribondo sia portato nel centro di trapianto.

Questa complessa e lunga procedura comporta la grave conseguenza della perdita di migliaia di organi di cadaveri che non possono essere prelevati e che invece potrebbero salvare migliaia di vite umane.

Noi proponiamo che tale procedura venga semplificata autorizzando l'espianto da parte di *équipe* chirurgiche negli stessi ospedali dove i pazienti decedono. Gli organi così espantati potrebbero essere immediatamente inseriti in appositi contenitori nei centri di trapianto.

Al fine di reperire il maggior numero di organi da trapiantare, appare inoltre opportuno organizzare un servizio di assistenza permanente (24 ore su 24) sulle autostrade, con adeguate ambulanze di rianimazione. Allo stato attuale, infatti, gli organi di molti possibili donatori che muoiono per traumi sulle strade non possono essere utilizzati perchè la legge non consente l'espianto al di fuori dei centri di trapianto.

La verità è che continua a permanere una cultura specializzata ed elitaria, relativa al trapianto di organi, per la quale esiste un numero ristretto di specialisti che gesti-

scono tutto il problema dei trapianti. Se questo atteggiamento era giustificato all'inizio di questa esperienza clinica per la puntualizzazione dei vari aspetti tecnici, non lo è più attualmente, dal momento che tutte le tecniche di espianto e di trapianto sono standardizzate sulla letteratura chirurgica corrente. Oggi non possiamo rinunciare a migliaia di organi che possono e debbono essere utilizzati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per il silenzio-assenso, per salvare migliaia di vite umane ogni anno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di reperire il maggior numero di organi da trapiantare, è istituito, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, un servizio di assistenza permanente sulle autostrade e sulle strade statali, provinciali e comunali, con adeguate autoambulanze di rianimazione.

2. Il servizio provvede a somministrare le prime cure al paziente vittima dell'incidente stradale, provvedendo altresì al suo pronto ricovero in una struttura ospedaliera idonea, possibilmente fornita di reparto di rianimazione o di emergenza.

Art. 2.

1. Il responsabile sanitario della struttura ospedaliera, una volta accertata la morte di una persona ricoverata, ne dà comunicazione immediata al Centro di coordinamento di cui all'articolo 5.

Art. 3.

1. Le regioni e le provincie autonome individuano le strutture sanitarie idonee a svolgere attività di espianto di organi parenchimali.

2. Le strutture di cui al comma 1 debbono essere fornite comunque di reparti di rianimazione.

3. Le strutture sanitarie ritenute idonee sono autorizzate a svolgere attività di espianto, di cui danno tempestiva comunicazione al Centro di coordinamento di cui all'articolo 5.

Art. 4.

1. I prelievi possono essere eseguiti dai sanitari anche in strutture ospedaliere di-

verse da quelle di appartenenza. I sanitari che eseguono i prelievi debbono essere diversi da quelli che accertano la morte.

Art. 5.

1. È istituito presso il Ministero della sanità il Centro di coordinamento per i trapianti, per la distribuzione degli organi alle strutture sanitarie autorizzate e per l'individuazione dei pazienti idonei a ricevere il trapianto, nel rigoroso rispetto delle liste di attesa.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, promuove tutte le iniziative dirette a diffondere, tra i cittadini e gli studenti, la conoscenza dei prelievi e dei trapianti.

